

	Codifica	
	Allegato A26	
	Rev.11 30 maggio 2019	Pagina: 1

**Contratto per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per punti di immissione
ai sensi della delibera n. 111/06**

tra

Terna S.p.A., con sede legale in Roma viale Egidio Galbani 70, Partita IVA e Codice Fiscale 05779661007, rappresentata da....., in qualità di....., (di seguito denominata “TERNA”)

e

Società..... .. con sede legale in....., Partita IVA e Codice Fiscale..... , rappresentata da in qualità di(di seguito denominata “Utente del dispacciamento”)

di seguito nel loro insieme denominate anche “Parti” e, singolarmente, “Parte”.

Premesso che

- ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito denominato “D.lgs. n. 79/99”) e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, TERNA esercita le attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della Rete di Trasmissione Nazionale;
- l’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (di seguito denominata “Autorità”) ha adottato la delibera n. 111/06, come successivamente integrata e modificata, (di seguito denominata “delibera n. 111/06”), recante le “*Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del D.lgs. n. 79/99*”;
- l’Autorità ha adottato la delibera n. 48/04, come successivamente modificata ed integrata, recante l’”*Avvio del dispacciamento di merito economico per l'anno 2004 e connesse disposizioni in materia di adeguatezza della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale e di attuazione della deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04*” che disciplina altresì le condizioni per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva nel periodo transitorio (di seguito denominata “delibera n. 48/04”);
- l’Autorità ha adottato la delibera ARG/elt 5/10 recante “*Condizioni per il dispacciamento dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non programmabili*”;
- TERNA ha definito le *Congestion Management rules on the Italian interconnection* ai sensi dell’art. 7 dell’allegato A alla delibera dell’Autorità ARG/elt 162/11 (di seguito denominate “Regolamento”);

	Codifica	
	Allegato A26	
	Rev.11 30 maggio 2019	Pagina: 2

- l'Autorità ha adottato la deliberazione ARG/elt 107/09, recante *“Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con modifiche alla deliberazione n. 111/06”* (di seguito denominato *“TIS”*);
- l'Autorità ha adottato il *“Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica”* (di seguito denominato *“TIME”*);
- TERNA ha predisposto il *“Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete”* positivamente verificato dall'Autorità e dal Ministero dello Sviluppo Economico e i suoi successivi aggiornamenti (di seguito denominato *“Codice di Rete”*) pubblicato sul sito internet di TERNA;
- in base all'art. 4, comma 1, della delibera n. 111/06 sono tenuti a stipulare un contratto per il servizio di dispacciamento per punti di immissione, tra gli altri:
 - i titolari delle unità di produzione;
 - i titolari dei punti di importazione;
 - il Gestore dei servizi elettrici S.p.A. (GSE) per le unità di produzione Cip 6/92, oltre che per le unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 e le unità di produzione 74/08 e le unità di produzione con tariffa fissa omnicomprensiva;
- ai sensi dell'art. 4, comma 2, della delibera n. 111/06 la conclusione, direttamente o attraverso l'interposizione di un terzo, del presente contratto e del contratto per il servizio di trasmissione è condizione necessaria per immettere energia elettrica nella rete con obbligo di connessione di terzi;
- ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, della delibera n. 111/06 il contratto di dispacciamento è unico per tutte le unità di produzione e per tutti i punti di importazione nella titolarità di uno stesso soggetto e per la stipula dello stesso è possibile avvalersi di un terzo nella posizione di mandatario senza rappresentanza;
- ai sensi dell'art. 49 della delibera n.111/06, TERNA ha predisposto il Regolamento del sistema di garanzie (Allegato A.61 al Codice di rete) al fine di disciplinare l'organizzazione e la gestione del sistema di garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli utenti di dispacciamento nei confronti di Terna. Tale Regolamento è stato approvato dall'Autorità con delibera 268/2016/R/eel (di seguito denominato *“Regolamento Garanzie”*);
- l'Utente del dispacciamento è:

(barrare la/e casella/e corrispondente/i)

 - titolare di unità di produzione che immettono energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi, anche per il tramite di altre reti elettriche;
 - soggetto mandatario del titolare delle unità di produzione;
 - titolare di punti di importazione;

	Codifica	
	Allegato A26	
	Rev.11 30 maggio 2019	Pagina: 3

GSE;

- l'Utente del dispacciamento dà atto che, con riferimento alle unità di produzione nella propria titolarità o con riferimento alle quali abbia ricevuto mandato senza rappresentanza alla stipula del contratto di dispacciamento, sono stati assolti gli oneri ed effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di allacciamento, accesso ed uso della rete di trasmissione nazionale e delle reti di distribuzione;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono condizioni cui il contratto è sottoposto.

Per allegati si intendono i seguenti documenti:

- Allegato 1: garanzia di cui all'art. 10 del presente contratto;
- Allegato 2: copia del mandato senza rappresentanza conferito dal produttore all'Utente del dispacciamento per la stipula del presente contratto di dispacciamento;
- Allegato 3: dichiarazione dell'Utente del dispacciamento, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 38 del medesimo D.P.R. 445/2000 attestante la propria qualità di legale rappresentante e il possesso dei poteri di firma per la stipula del presente contratto;
- *[eventuale]* Allegato 4: richiesta di applicazione del prezzo di sbilanciamento di cui all'art. 40.3 della delibera n. 111/06, per impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini e per gli effetti del presente contratto si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 della delibera n. 111/06 e nel Codice di Rete.

	Codifica	
	Allegato A26	
	Rev.11 30 maggio 2019	Pagina: 4

Articolo 3

Oggetto del contratto

Il presente contratto regola i rapporti tra TERNA e l'Utente del dispacciamento in merito all'erogazione del servizio di dispacciamento come disciplinato dalla delibera n. 111/06 con riferimento ai punti di dispacciamento:

- di produzione, afferenti le unità di produzione e gli aggregati di unità di produzione non rilevanti (nel seguito unità virtuali di produzione);
- di importazione, afferenti le unità virtuali di importazione,

nella titolarità dell'Utente del dispacciamento o con riferimento ai quali sia stato conferito apposito mandato di cui all'Allegato 2, come risultanti dal sistema Gestione Anagrafica Unica degli Impianti (di seguito denominato "GAUDI") di cui al successivo art. 4.

Articolo 4

Diritti e Obblighi dell'Utente del dispacciamento

4.1 Disposizioni generali

L'Utente del dispacciamento si impegna ad osservare quanto previsto dal ed eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, anche in ottemperanza a quanto previsto dal Codice di Rete, nonché da ogni altra disposizione della normativa vigente in materia di allacciamento, accesso ed uso della rete di trasmissione nazionale e delle reti di distribuzione, che dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva.

L'Utente del dispacciamento è dotato di tutti i dispositivi necessari a garantire l'integrazione dei punti di dispacciamento rilevanti nei sistemi di controllo di TERNA, secondo quanto stabilito nel Codice di Rete e si obbliga a mantenerli in perfetta efficienza.

L'Utente del dispacciamento dà altresì atto che le modificazioni del Codice di Rete nonché di ogni altra disposizione prevista dalla normativa vigente in materia di allacciamento, accesso ed uso della rete di trasmissione nazionale e delle reti di distribuzione, che dovessero sopravvenire successivamente alla firma del presente contratto, si applicheranno ai rapporti tra le Parti senza necessità di modifica o rinegoziazione del presente contratto e sostituiranno automaticamente le regole tecniche e la normativa previgente.

L'Utente del dispacciamento, anche qualora mandatario, risponde nei confronti di TERNA di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto.

Nei casi di inosservanza da parte dell'Utente del dispacciamento dei propri obblighi, TERNA provvederà a segnalare i relativi comportamenti all'Autorità, che valuterà i relativi provvedimenti ai sensi della Legge 14 novembre 1995, n. 481

4.2 Registrazione di unità di produzione e delle unità virtuali di produzione e unità virtuali di importazione

	Codifica	
	Allegato A26	
	Rev.11 30 maggio 2019	Pagina: 5

Le unità di produzione, le unità virtuali di produzione e le unità virtuali di importazione sono registrate nel sistema GAUDI' tenuto da TERNA secondo le modalità definite nel capitolo 4 del Codice di Rete.

Per la definizione delle unità virtuali di produzione, TERNA si avvale dei dati presenti nel sistema GAUDI' così come registrati dai titolari delle unità di produzione e verificati dai gestori di rete competenti.

Per la definizione delle unità virtuali di importazione, sulla base delle richieste dell'Utente del dispacciamento, pervenute secondo le modalità previste nel Regolamento, TERNA definisce in GAUDI' le unità virtuali di importazione per ciascun Utente del dispacciamento in applicazione di quanto stabilito nel Regolamento.

TERNNA provvede a comunicare a ciascun Utente del dispacciamento i codici identificativi delle unità virtuali di importazione ad esso associate.

4.3 *Aggiornamenti afferenti le unità di produzione oggetto del contratto di dispacciamento*

4.3.1 TERNA aggiorna l'elenco delle unità di produzione oggetto del presente contratto di dispacciamento nei seguenti casi:

- qualora TERNA abbia ricevuto dall'Utente del dispacciamento la comunicazione di variazioni relative alle unità del medesimo elenco. A tal fine l'Utente del dispacciamento è tenuto a comunicare prontamente a TERNA tali variazioni, mediante il portale *MyTerna*;
- qualora TERNA abbia ricevuto un successivo mandato senza rappresentanza conferito dal titolare dell'unità di produzione in favore di un altro Utente del dispacciamento.

Le variazioni di cui sopra sono efficaci a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui perviene a TERNA la comunicazione della sopravvenuta variazione.

Nel caso di nuovi impianti entranti in esercizio, l'inserimento nel contratto ha efficacia a partire dalla effettiva data di entrata in esercizio come indicata nel sistema GAUDI'.

4.3.2 L'Utente del dispacciamento è tenuto a comunicare prontamente a TERNA, mediante il portale *MyTerna*, tutte le richieste relative ad aspetti di natura commerciale afferenti le Unità di produzione oggetto del presente contratto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le richieste di collaudo, le richieste di qualifica/esenzione alla/dalla fornitura dei servizi sul mercato dei servizi di dispacciamento, le dismissioni delle unità di produzione, le richieste relative alla priorità di dispacciamento per gli impianti cogenerativi ad alto rendimento.

4.4 *Diritti ed obblighi dell'Utente del dispacciamento ad immettere energia*

L'Utente del dispacciamento ha il diritto ed assume l'impegno vincolante di immettere in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e/o di importazione nella sua

	Codifica	
	Allegato A26	
	Rev.11 30 maggio 2019	Pagina: 6

responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato e corretto di immissione relativo al medesimo punto.

4.5 *Gestione delle variazioni di anagrafica e di assetti societari*

4.5.1 L'Utente del dispacciamento è tenuto a comunicare a TERNA, attraverso il portale *MyTerna*, eventuali variazioni di anagrafica e di assetti societari con almeno un mese di anticipo rispetto alla data di decorrenza della variazione stessa, trasmettendo a TERNA la documentazione attestante i nuovi assetti societari risultanti da tali variazioni, fermo restando che, ai fini di una corretta gestione dei conguagli afferenti al presente contratto, la regolazione delle relative partite economiche dovrà essere effettuata con un unico utente del dispacciamento.

4.5.2 Nessuna responsabilità potrà essere attribuita a TERNA in caso di mancata/ritardata o inesatta comunicazione da parte dell'Utente del dispacciamento delle variazioni di cui al precedente comma 4.5.1.

Articolo 5

Misura dell'energia immessa

- 5.1 La misura dell'energia elettrica immessa afferente le unità di produzione e le unità virtuali di produzione avviene secondo le modalità stabilite nel capitolo 5 del Codice di Rete e nel TIS.
- 5.2 Le responsabilità della installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura e le responsabilità della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata dalle unità di produzione sono definite nel TIME.
- 5.3 L'Utente del dispacciamento è tenuto:
 - per ogni unità di produzione rilevante a consentire la rilevazione dell'energia elettrica immessa e la telelettura delle apparecchiature di misura ed a fornire tutte le informazioni necessarie alla corretta telelettura ed al corretto calcolo dell'energia elettrica immessa;
 - a garantire l'accesso fisico all'apparecchiatura di misura a TERNA, e agli altri eventuali soggetti autorizzati da TERNA, al fine di permettere eventuali attività di lettura locale e/o visiva ovvero di verifica delle apparecchiature di misura.
- 5.4 Le apparecchiature di misura installate nelle unità di produzione che scambiano energia con la RTN devono essere conformi alle specifiche tecniche definite nel Capitolo 5 del Codice di Rete e nei relativi allegati tecnici.

	Codifica	
	Allegato A26	
	Rev.11 30 maggio 2019	Pagina: 7

Articolo 6

Determinazione dell'energia elettrica immessa

- 6.1 L'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento per unità di produzione e l'energia elettrica immessa in un punto di importazione relativo alla frontiera elettrica sono determinate secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 5.1, 5.3 e 5.6 del TIS.
- 6.2 Ai sensi degli artt. 5.1, 5.5 e 8.1 del TIS, l'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento per unità di produzione è calcolata da TERNA, quale responsabile del servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento, che svolge tale servizio avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 8.2 del TIS.
- 6.3 Fermo restando quanto previsto all'art. 11 del TIS, qualora i soggetti di cui al precedente comma non forniscano i dati di propria competenza nei tempi stabiliti dal TIS, TERNA procederà secondo quanto stabilito dalla medesima delibera.
- 6.4 Per ogni mese di riferimento, TERNA rende disponibili all'Utente del dispacciamento le misure dell'energia elettrica immessa nei punti di dispacciamento dalle unità di produzione rilevanti e non rilevanti. Eventuali contestazioni sui dati di misura la cui rilevazione rientra nella responsabilità di TERNA in base a quanto previsto nel TIME dovranno essere comunicate dall'Utente del dispacciamento a pena di decadenza a TERNA entro e non oltre 7 giorni dalla data di messa a disposizione di tali dati.
- 6.5 In tutti i casi in cui la misura dell'energia elettrica immessa nei punti di dispacciamento dalle unità di produzione la cui rilevazione rientra nella responsabilità di TERNA in base a quanto previsto nel TIME non venga acquisita da TERNA e non sia possibile procedere alla ricostruzione secondo quanto previsto nel Capitolo 5 del Codice di rete, l'Utente del dispacciamento è tenuto a presentare un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 attestante l'energia elettrica immessa nei medesimi punti, entro 7 giorni dalla fine del mese di riferimento.
- 6.6 L'Utente del dispacciamento dà atto che gli algoritmi di calcolo delle misure e di compensazione delle perdite necessari a valorizzare l'energia elettrica immessa e prelevata dalla rete da ogni singola unità di produzione sono formalizzati nella scheda tecnica riassuntiva dell'UP ai fini della valorizzazione dell'energia elettrica immessa/prelevata (ex Allegato 5 al contratto di dispacciamento), disponibile nel sistema GAUDI', laddove applicabile.

Articolo 7

Corrispettivi

- 7.1 L'Utente del dispacciamento riconosce a TERNA o riceve dalla stessa i corrispettivi previsti dalle delibere 111/06, 48/04, ARG/elt 5/10 e dal Capitolo 7 del Codice di Rete secondo le modalità e i termini ivi precisati.
- 7.2 L'Utente del dispacciamento riconosce a Terna il corrispettivo di cui all'art. 7, comma 1 del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico con riferimento all'energia elettrica ceduta a

	Codifica	
	Allegato A26	
	Rev.11 30 maggio 2019	Pagina: 8

TERNA ai sensi dell'art. 30, comma 10, lettera b), della delibera n. 111/06 attribuita all'Utente del dispacciamento ai sensi dell'art. 39 bis, comma 2, della delibera n. 111/06.

- 7.3 Ai fini della determinazione dei corrispettivi richiamati nel presente articolo, si adottano i criteri definiti dalla delibera n.111/06, 48/04 e ARG/elt 5/10, dal Capitolo 7 e dall'Allegato A.23 del Codice di Rete e dal TIS. TERNA, con i tempi stabiliti da tali delibere, mette a disposizione dell'Utente del dispacciamento, secondo le modalità da TERNA stabilite, i dati di propria competenza necessari per consentire allo stesso di emettere le fatture relative ai corrispettivi di cui al presente articolo.

Articolo 8 Disservizi di rete

- 8.1 In caso di disservizi della Rete di Trasmissione Nazionale determinati da cause accidentali ed imprevedibili, che interessano uno o più unità di produzione del presente contratto connesse alla Rete di Trasmissione Nazionale e che comportino l'impossibilità di rispettare i programmi comunicati, TERNA ne dà comunicazione all'Utente del dispacciamento.
- 8.2 Per analoghi disservizi che si verificano su reti diverse dalla rete di trasmissione nazionale e di cui TERNA sia a conoscenza, TERNA ne dà comunicazione all'Utente del dispacciamento.
- 8.3 Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 8.1, è esclusa, per le finalità del presente contratto, ogni responsabilità di TERNA per eventuali disservizi di rete.

Articolo 9 Fatturazione e pagamenti

- 9.1 La periodicità di fatturazione dei corrispettivi di cui all'art. 7 è mensile.
- 9.2 L'Utente del dispacciamento è tenuto a notificare, con le tempistiche di cui al precedente art. 4, comma 5, eventuali mutamenti societari che determinino cambiamenti nelle modalità di fatturazione segnalando in modo specifico la data di decorrenza, nonché il soggetto giuridico destinatario della fatturazione per periodi antecedenti al mutamento societario e non ancora fatturati da TERNA.
- 9.3 TERNA e l'Utente del dispacciamento emettono singole fatture per i corrispettivi di cui all'art. 7 del presente contratto di rispettiva competenza.
- 9.4 Potranno essere emesse fatture per partite economiche insorgenti da rettifiche di settlement, da rettifiche tardive e da conguagli regolate secondo le modalità di liquidazione previste dal TIS.
- 9.5 Il termine di scadenza della fattura (di seguito denominato "Data di Pagamento") per i corrispettivi di cui all'art. 8 del presente contratto, ad eccezione dei corrispettivi di cui agli articoli 63.13 e 65.30 della delibera n. 111/06 e all'art. 35 della delibera n. 48/04 per i quali si applica quanto previsto nelle relative delibere, è fissato al:

	Codifica	
	Allegato A26	
	Rev.11 30 maggio 2019	Pagina: 9

- sedicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al mese di riferimento nel caso di fatture emesse da TERNA;
- diciassettesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al mese di riferimento nel caso di fatture emesse dall'Utente del dispacciamento.

Le parti provvedono al pagamento con valuta beneficiario la Data di Pagamento, accreditando gli importi complessivi fatturati sul conto corrente bancario indicato.

Il termine di scadenza delle fatture previste al paragrafo 9.4 è definito secondo le tempistiche stabilite dal TIS.

- 9.6 Ai fini del pagamento, le fatture dovranno essere emesse nel rispetto delle modalità previste dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2018) e consegnate entro l'ottavo giorno lavorativo antecedente la data di scadenza.
- 9.7 L'Utente del dispacciamento non può differire o ridurre il pagamento, neanche in caso di contestazione, né può compensare con eventuali crediti che possa vantare nei confronti di TERNA.
- 9.8 Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, in caso di mancato pagamento totale o parziale o in caso di ritardato pagamento delle fatture sono dovuti, sugli importi fatturati, non debitamente pagati o pagati in ritardo interessi moratori per ogni giorno effettivo di ritardo, calcolati al tasso BCE maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
- 9.9 In caso di ritardato pagamento ciascuna Parte si riserva inoltre, ai sensi dell'art. 1194 del Codice Civile il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati alla data dell'incasso, alle maggiori spese di esazione e successivamente a fronte della linea capitale, indipendentemente dalla data di scadenza o dall'imputazione difforme indicata dall'altra Parte all'atto del pagamento.

Articolo 10

Garanzie

- 10.1 L'Utente del dispacciamento responsabile di punti di dispacciamento per unità di produzione, per unità virtuali di produzione e unità virtuali di importazione è tenuto a prestare in favore di TERNA un'apposita garanzia (allegato 1), conforme al modello allegato al Regolamento Garanzie a copertura delle obbligazioni inerenti il presente contratto, nonché delle eventuali fatturazioni relative a conguagli e/o rettifiche riferite ad anni precedenti che si dovessero perfezionare nel periodo di validità ed efficacia della garanzia stessa e secondo quanto previsto nel Regolamento Garanzie.
- 10.2 L'Utente del dispacciamento, in tutte le ipotesi previste nel Regolamento Garanzie, che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto, si impegna a reintegrare e/o ricostituire la garanzia secondo le modalità e i termini ivi previsti.
- 10.3 Le garanzie dovranno avere durata almeno fino al termine indicato all'art. 5 del Regolamento Garanzie fermo restando che le richieste di adempimento potranno pervenire entro 180 giorni dal termine di validità indicato.

	Codifica	
	Allegato A26	
	Rev.11 30 maggio 2019	Pagina: 10

- 10.4 L'Utente del dispacciamento è tenuto a rinnovare la garanzia con almeno 45 giorni di anticipo rispetto al 31 dicembre dell'anno di validità del contratto.

Articolo 11

Limitazione delle responsabilità e forza maggiore

- 11.1 TERNA è responsabile esclusivamente dei danni che costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e siano prevedibili alla data di stipulazione del presente contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti di TERNA, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
- 11.2 Non sussisterà alcuna responsabilità delle Parti per inadempimenti dovuti a forza maggiore ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi a carattere nazionale, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del sistema informatico di TERNA, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.

Articolo 12

Reclami e decadenze

- 12.1 L'Utente del dispacciamento qualora intenda contestare quanto fatturato da TERNA presenta reclamo scritto e motivato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il reclamo non sospende la riscossione della fattura oggetto di contestazione.

TERNA dà tempestiva e motivata comunicazione all'Utente del dispacciamento dell'esito della contestazione. In caso di accoglimento della stessa, la comunicazione contiene anche l'indicazione delle misure necessarie per rimediare all'oggetto della contestazione.

In caso di mancata contestazione della fatturazione negli indicati termini, l'Utente del dispacciamento decade dal diritto di proporre contestazione e la fattura si intende accettata.

- 12.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 12.1, l'Utente del dispacciamento comunica a TERNA, a pena di decadenza, ogni reclamo o pretesa di risarcimento entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal giorno in cui lo stesso ha avuto conoscenza del prodursi dell'evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l'ordinaria diligenza, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l'evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto è comunicata a TERNA entro e non oltre 20 giorni lavorativi dal giorno in cui l'Utente del dispacciamento ha avuto conoscenza del prodursi dell'evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l'ordinaria diligenza.

	Codifica	
	Allegato A26	
	Rev.11 30 maggio 2019	Pagina: 11

TERNA dà tempestiva e motivata comunicazione all'Utente dell'esito dei reclami o delle pretese di risarcimento avanzate. In caso di accoglimento degli stessi la comunicazione contiene anche l'indicazione delle misure necessarie per rimediare all'oggetto del reclamo.

L'Utente del dispacciamento non può in nessun caso rifiutare o sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni salvo il caso di forza maggiore. Nel caso in cui l'Utente del dispacciamento dovesse rifiutare o sospendere illegittimamente l'esecuzione delle proprie obbligazioni, TERNA non sarà in alcun modo responsabile per gli eventuali danni derivanti dalla predetta sospensione ovvero dal predetto rifiuto.

Articolo 13 Risoluzione

13.1 TERNA, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, previa semplice dichiarazione da parte della stessa di volersi avvalere della presente clausola, anche in uno solo dei seguenti casi:

- nel caso in cui la fideiussione sia dichiarata nulla, sia annullata, sia risolta o sia inefficace o comunque sia invalida e non sia ricostituita secondo le modalità e i termini previsti nel Regolamento Garanzie o non venga rinnovata nei termini di cui al precedente art. 10.5;
- nel caso in cui la garanzia non venga reintegrata, o ricostituita secondo le modalità e i termini previsti nel Regolamento Garanzie;
- nel caso in cui gli impianti dell'Utente del dispacciamento non siano dotati dei dispositivi necessari a garantire l'integrazione dei punti di dispacciamento rilevanti nel sistema di TERNA;
- nel caso in cui l'unità di produzione rilevante e/o non rilevante nella disponibilità dell'Utente del dispacciamento non siano iscritte e abilitate in GAUDI' o l'iscrizione sia stata revocata.

In tali casi la risoluzione ha luogo di diritto a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell'Utente del dispacciamento della comunicazione di TERNA.

13.2 Resta inteso che è nella facoltà di TERNA concedere all'Utente del dispacciamento un ulteriore termine massimo di 5 giorni per adempiere prima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al precedente comma.

13.3 In ogni caso l'Utente del dispacciamento può adempiere le proprie obbligazioni entro il termine indicato nella comunicazione di diffida di TERNA e in tale caso, è tenuto a darne tempestiva comunicazione a TERNA.

Articolo 14 Clausole generali

14.1 Per le finalità di cui al presente contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:

	Codifica	
	Allegato A26	
	Rev.11 30 maggio 2019	Pagina: 12

- TERNA S.p.A. - Affari Regolatori, Viale Egidio Galbani 70 - 00156 Roma - n. fax: 06 8313.8131;
-, Via/Piazza..... - n.fax...,indirizzo email..... Indirizzo pec ..

14.2 Fatto salvo quanto specificamente previsto in altre disposizioni del presente contratto, ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o inviata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

- TERNA S.p.A. - Affari Regolatori, Viale Egidio Galbani 70 - 00156 Roma, Indirizzo PEC.....;
-, Via/Piazza n. ... indirizzo PEC.....

Le comunicazioni si intendono ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero dalla data indicata nella ricevuta di ricezione della raccomandata ricevuta dal destinatario o dalla data di consegna del messaggio inviato tramite PEC.

- 14.3 L'Utente del dispacciamento non può cedere il contratto o i singoli diritti e obblighi dallo stesso derivanti senza il preventivo consenso scritto di TERNA. In tali casi, ferma la necessità del preventivo consenso scritto di TERNA, vale quanto previsto al precedente art. 4.5.1.
- 14.4 TERNA può cedere il presente contratto in adempimento di specifiche disposizioni normative o regolamentari senza che l'Utente del dispacciamento possa in tal caso pretendere alcun risarcimento e/o indennizzo di sorta e senza che ciò comporti in alcun modo oneri a suo carico.
- 14.5 Gli oneri fiscali e tributari nonché le spese di qualsiasi natura derivanti dal presente contratto sono a carico dell'Utente del dispacciamento.

Articolo 15 Durata e decorrenza del contratto

Il presente contratto ha decorrenza dal.....ed ha validità fino al 31 dicembre e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno fintanto che non intervenga esplicita disdetta dell'Utente del dispacciamento da comunicare, a pena di decadenza, a TERNA tramite il portale *MyTerna*. La disdetta è efficace a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di richiesta.

Art. 16 Codice Etico, D.lgs. 231/2001 e Anticorruzione

L'Utente del dispacciamento prende atto che TERNA, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni:

- si riferisce ai principi contenuti nel Codice Etico, consultabile presso l'indirizzo internet www.terna.it.

	Codifica	
	Allegato A26	
	Rev.11 30 maggio 2019	Pagina: 13

- ha adottato un proprio Modello di Organizzazione e di gestione in ottemperanza all'art. 6 del D.lgs. 231/2001 (consultabile presso l'indirizzo internet www.terna.it), al fine di prevenire gli specifici reati previsti dal medesimo D.lgs. 231/2001, così come successivamente modificato ed integrato, sia in Italia che all'estero;
- ha adottato la Linea-Guida Anticorruzione al fine di prevenire la corruzione pubblica e privata in Italia e all'estero, consultabile sul sito www.terna.it.

Articolo 17 Riservatezza

Ai sensi della vigente Disciplina Privacy (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D.Lgs. n. 196/2003, il D. Lgs. n.101/2018 nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante) si informa che il trattamento dei dati comunicati dalle Parti verrà svolto solo per: (a) finalità connesse e strumentali all'esecuzione del contratto (b) finalità amministrativo contabili (es. organizzativa, finanziaria, controllo interno, ecc.), (c) tutela dei diritti ed interessi legittimi, (d) adempimento di obblighi di legge o regolamentari.

In merito al trattamento dei dati personali comunicati, potranno essere esercitati i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 e potrà proporsi reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR. Tutte le richieste relative all'esercizio dei diritti dell'interessato dovranno essere indirizzate alla casella di posta elettronica privacy@terna.it.

Il Titolare del trattamento dei dati in questione è Terna S.p.A. con sede legale in Viale Egidio Galbani n. 70 – 00156 Roma.

Il Responsabile della Protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@terna.it.

	Codifica	
	Allegato A26	
	Rev.11 30 maggio 2019	Pagina: 14

Articolo 18
Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione, interpretazione o applicazione del presente contratto è competente il Foro di Roma.

Articolo 19
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le Parti fanno rinvio alle disposizioni contenute nella delibera n. 111/06 e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

Si intendono automaticamente inserite nel presente contratto eventuali modifiche dovute a successive deliberazioni dell'Autorità nonché le eventuali modifiche al Codice di Rete effettuate da TERNA.

Articolo 20
Perfezionamento del Contratto

Il presente contratto è firmato in duplice originale da parte dell'Utente del dispacciamento ed è inviato a TERNA che, ai fini del perfezionamento del contratto stesso, provvederà a restituire un originale debitamente firmato all'Utente del dispacciamento.

Qualsiasi modificazione del presente contratto stesso ha luogo in forma scritta.

Roma, li

TERNA S.p.A.

L'Utente del Dispacciamento

.....

.....

	Codifica	
	Allegato A26	
	Rev.11 30 maggio 2019	Pagina: 15

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE

L'Utente del dispacciamento dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopra estese clausole e di approvare specificamente con riferimento agli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole: art. 4 (Diritti e obblighi dell'Utente del dispacciamento), art. 6 (Determinazione dell'energia elettrica immessa), art. 7 (Corrispettivi), art. 8 (Disservizi di rete), art. 9 (Fatturazione e pagamenti), art. 10 (Garanzie), art. 11 (Limitazione della responsabilità e forza maggiore), art. 12 (Reclami e decadenze), art. 13 (Risoluzione), art. 14 (Clausole generali), art. 15 (Durata e decorrenza del contratto), art. 18 (Foro competente).

L'Utente del Dispacciamento

.....